

FISCO

www.quotidianofisco.ilssole24ore.com

Diritto societario. Il Consiglio notarile di Firenze «studia» le opzioni statutarie in materia di voto plurimo

Azioni indirizzate per materia

Il diritto può anche essere subordinato al possesso per un periodo minimo

Angelo Busani

Le azioni a voto plurimo sono uno degli argomenti trattati nelle nuove massime di comportamento in materia societaria elaborate dal Consiglio Notarile di Firenze e oggetto di recente diffusione.

Viene anzitutto attestata la legittimità della clausola dello statuto di una Spa non quotata che attribuisca a una o più categorie di azioni il diritto di nominare una componente minoritaria del cda o degli organi di controllo; qualora una di tali categorie di azioni sia titolare della maggioranza dei voti esercitabili nelle deliberazioni in esame può anche esserle riconosciuto il diritto di nominare la maggioranza dei componenti dei detti organi.

Inoltre, è affermata la legittimità della clausola statutaria di una Spa non quotata che ricono-

sca il voto plurimo differenziato in ragione delle materie su cui l'assemblea vota. Ad esempio, le azioni A hanno voto plurimo sulle deliberazioni di aumento del capitale, mentre le azioni B hanno voto plurimo sulle deliberazioni di fusione e di scissione, mentre tutte le azioni indistintamente hanno voto singolo sulle deliberazioni dell'assemblea straordinaria.

In particolare, è legittima la clausola statutaria che preveda la divisione del capitale in due categorie di azioni, attribuendo a ciascuna di esse un diritto di voto plurimo sulle deliberazioni aventi ad oggetto, rispettivamente, la nomina degli amministratori e la nomina del collegio sindacale; ed è pure legittima la clausola che riconosca a due distinte categorie di azioni il diritto di nominare, rispettivamente,

la maggioranza (o la totalità) dell'organo di amministrazione e la maggioranza (o la totalità) dell'organo di controllo, purché ciascuna di tali categorie sia titolare della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nelle deliberazioni aventi per oggetto, rispettivamente, la nomina degli amministratori e la nomina del collegio sindacale.

Altresì è affermata la legittimità della clausola statutaria che riconosca a una categoria di azioni il diritto di voto plurimo, subordinandolo alla condizione che i titolari di tali azioni abbiano conservato continuativamente il possesso delle stesse per un arco temporale minimo, la cui durata è liberamente determinabile dallo statuto.

È pure legittima la clausola dello statuto di Spa che, nel riconoscere a una categoria di azio-

Nel documento

01 | L'INIZIATIVA

Il Consiglio notarile di Firenze, dopo le massime presentate nel 2013 sulle potenzialità delle operazioni straordinarie per risolvere la crisi d'impresa ha concentrato la propria attenzione su nuovi temi

02 | SOTTO LALENTE

Oltre alle azioni a voto plurimo i nuovi argomenti trattati sono le società start-up, i quorum assembleari, l'esercizio dei diritti sociali in caso di pignoramento o sequestro della quota di Srl, l'esclusione del socio di Srl e morosità del socio

ni il diritto di voto plurimo, contempli il diritto dei titolari di tali azioni di rinunciare al voto plurimo in occasione di ogni assemblea, prevedendo che, in caso di mancata rinuncia, le azioni per le quali sia stato esercitato il diritto di voto plurimo siano intransferibili per un certo arco temporale, decorrente dalla data dell'assemblea, la cui durata non può superare cinque anni. È, infine, reputata legittima la clausola che, nel riconoscere il diritto di voto plurimo ad una categoria di azioni, preveda la loro conversione in azioni senza voto in caso di alienazione delle azioni stesse; lo statuto dovrà, in tal caso, prevedere appositi meccanismi diretti a garantire che almeno la metà delle azioni sia rappresentato da azioni a voto unitario o plurimo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cassazione. Vanno indicati gli elementi per la variazione

Riclassamento valido se si motiva la modifica

Laura Ambrosi

Antonio Torio

Illegittimo il riclassamento catastale che non indichi gli elementi necessari per comprendere le ragioni della variazione. A precisarlo è la Corte di Cassazione con la sentenza n. 23247 depositata ieri che illustra anche il contenuto minimo di tali provvedimenti ai fini della loro validità.

L'ex Agenzia del Territorio notificava un accertamento catastale per la revisione del classamento e della rendita di 38 immobili facenti parte di un unico edificio di proprietà di una società.

Si ricorda che il riclassamento, può conseguire a due categorie individuate nei commi 335 e 336 dell'articolo 1 della Legge 31/2004. Il primo prevede che il Comune, riscontrando una modifica di valore degli immobili presenti nella microzona, ne richieda il riclassamento.

Il comma 336 prevede che il Comune richieda al proprietario dell'immobile di accatastarlo e aggiornare la rendita, in seguito ad interventi di modifica, quali ristrutturazioni, innovazioni, ecc....

La contribuzione ha impugnato l'atto deducendo il vizio di motivazione.

I giudici di primo grado hanno rigettato il ricorso, la cui decisione però è stata parzialmente riformata in appello. Secondo la Ctr l'ufficio non aveva sufficientemente motivato il provvedimento con riguardo a 5 unità, poiché il cambio di categoria era stato adottato in assenza di sopralluogo e supportato da motivazioni generiche. Sul resto il collegio ha confermato la correttezza della motivazione, poiché con l'indi-

cazione dell'ubicazione, della consistenza, della categoria, della classe e della conseguente rendita catastale, si erano forniti gli elementi necessari.

La contribuzione ha proposto ricorso per Cassazione evidenziando la contraddizione nella quale era incorso il collegio di appello che solo per alcuni immobili aveva ritenuto insufficiente la motivazione. L'Agenzia si costituiva con ricorso incidentale sottolineando che la norma consente la ridefinizione del classamento perché considerato incongruo rispetto all'effettiva capacità

reddittuale dell'immobile.

Per la Cassazione sono fondate le ragioni della società.

L'atto tributario del classamento degli immobili a destinazione ordinaria consiste nel collocare ogni singola unità in una prestabilita categoria e classe, sul cui presupposto consegue la rendita.

Richiamando poi un recente - ma consolidato - orientamento giurisprudenziale, ha ricordato che l'atto con cui l'Agenzia del territorio attribuisce d'ufficio un nuovo classamento ad un'unità immobiliare, per garantire il diritto di difesa, deve contenere: la specifica menzione dei rapporti tra valore di mercato e catastale nella microzona di riferimento, qualora la modifica sia stata avviata su richiesta del Comune; l'analitica indicazione delle trasformazioni edilizie nell'ipotesi di variazione; l'indicazione dei fabbricati, del loro classamento e delle caratteristiche analoghe che li rendono simili all'unità oggetto di riclassamento, quando l'atto sia conseguente ad un aggiornamento ovvero ad una palese incongruità rispetto ad altri immobili.

Va detto che in concreto questi provvedimenti si limitano spesso ad elementi schematici e spiegazioni stereotipate, senza alcun riferimento al caso specifico dell'immobile oggetto di variazione. La decisione, quindi, è particolarmente interessante poiché, riepiloga i requisiti minimi necessari per la legittimità degli accertamenti. Da evidenziare infine che, secondo la sentenza, la motivazione deve essere fornita tempestivamente e con «quel grado di determinatezza ed intelligibilità» che consenta una facile difesa. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Fondi mobiliari chiusi. In caso di vendita a titolo oneroso senza incarico di negoziazione

Cessioni di quote senza ritenuta

Eugenio Romita

Le Entrate aprono ai gestori di fondi chiusi mobiliari di diritto italiano, chiarendo che, nella sola ipotesi di cessione a titolo oneroso di quote in cui la Sgr o altro intermediario finanziario non siano incaricati della negoziazione sui redditi di capitale realizzati dal partecipante venditore, la ritenuta di cui all'articolo 26-quinquies, comma 3 del Dpr 600/73 non va operata.

In risposta a una richiesta di consulenza giuridica formulata dall'Aifi (l'associazione nazionale di categoria), l'Agenzia ha ac-

colto le istanze dei gestori, sollevandoli da un obbligo pressoché impossibile da rispettare: operare una ritenuta a valere su un ammontare (il prezzo di cessione) che essi non intercettano, né giuridicamente né materialmente, allorché non vengono incaricati dalle parti ad intermediare la cessione delle quote. Analoga risposta è stata fornita dall'Agenzia ad AssoConsult (aderente a Confindustria).

L'analisi delle Entrate muove dal riconoscimento del fatto che i fondi chiusi sono tipicamente strumenti illiquidi, non quotati e

che il mercato secondario delle quote è piuttosto scarso, essendo le cessioni di dette quote perlopiù dovute ad esigenze di smobilizzazione dell'investimento da parte dell'investitore. In caso di cessione dunque, è possibile che manchi del tutto un intermediario in grado di applicare la ritenuta di cui al richiamato articolo 26-quinquies, dal momento che venditore e acquirente possono (anzi, è la regola) concludere direttamente la cessione e il relativo regolamento finanziario. Ne deriva che il venditore dovrà assolvere al proprio obbligo tributa-

rio direttamente in autodichiarazione e, se agisce al di fuori di un'impresa commerciale, ad autoliquidare l'imposta sostitutiva con la stessa aliquota della ritenuta non subita, in base al comma 6-ter dell'articolo 26-quinquies.

Quale contraltare della liberazione della Sgr dall'obbligo di sostituzione d'imposta, l'Agenzia ha tuttavia previsto il suo obbligo di comunicazione, nel 770 del periodo d'imposta in cui è avvenuta la cessione, dei dati relativi alla cessione e al cedente; con buona probabilità, si tratterà di inserire le informazioni sulla cessione nel quadro SO, le cui istruzioni dovranno probabilmente essere modificate rispetto a quelle attuali.

Il chiarimento delle Entrate risolve il dubbio degli operatori

sinto sin dall'epoca della riforma degli Oicr mobiliari del 2011 (Dl 225/10), anche avvalendosi degli interventi normativi di affiancamento di tale riforma nel frattempo intervenuti (Dl 47/12, Dlgs 44/14). La portata del chiarimento è piuttosto ampia giacché interessa i fondi di private equity, di venture capital, di prestito mezzanimo e di debito subordinato (minibond), nonché le Sicaf mobiliari; in sintesi, interessa il comparto mobiliare dei fondi di investimento alternativi (Fia) introdotti quest'anno nel nostro ordinamento, sebbene essi siano ancora in attesa (entro l'anno) di una compiuta regolamentazione sul piano del diritto finanziario di rango secondario.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In breve

ASSEGNI FAMILIARI

Per le ditte fallite richieste solo online

Con la circolare n. 136 del 30 ottobre l'Inps ha reso note le nuove modalità di presentazione della richiesta di assegni per il nucleo familiare per i lavoratori di ditte cessate o fallite. Dal 1° gennaio 2015, le domande potranno essere presentate solo in via telematica. Fino a questa data è previsto un regime transitorio durante il quale le istanze potranno essere trasmesse sia in via telematica, sia cartacea. La presentazione telematica potrà avvenire attraverso i servizi telematici accessibili grazie al codice Pin sul portale dell'Istituto, i patronati e i contact center (numero verde 803.164).

EXTRAUE E TIROCINI

Fissati i tetti 2014/16 sui visti per studio

Stabilito per il triennio 2014/16 il limite massimo di ingressi in Italia degli stranieri per la partecipazione a corsi di formazione professionali e tirocini formativi. Il decreto 25 giugno 2014 del Lavoro è stato pubblicato ieri nella «Gazzetta Ufficiale» n. 254. In particolare, il rilascio del visto di studio sarà limitato a un numero massimo di 7.500 per la frequenza a corsi di formazione professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite di durata non superiore a 24 mesi, organizzati da enti di formazione accreditati secondo le norme regionali in attuazione dell'Intesa tra Stato e Regioni del 20 marzo 2008. Altri 7.500 permessi saranno concessi, invece, per lo svolgimento di tirocini formativi e d'orientamento, come previsto dal decreto ministeriale 22 marzo 2006, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale.

Il Sole **24 ORE**

PRESENTA

I Maestri dell'Arte

LA STORIA ILLUSTRATA DEI PIÙ GRANDI PERSONAGGI,
SCRITTA PER APPASSIONARE I PIÙ PICCOLI.



“I Maestri dell'Arte”, 12 volumi monografici* per avvicinare anche i più giovani all'arte e ai suoi valori. Da Caravaggio a Klimt, da Botticelli a Kandinskij, 12 racconti scritti con ironia da rinomati storici, colorati da spiritose illustrazioni e ricchi di opere tra le più significative di ogni personaggio.

NON PERDERE I PROSSIMI APPUNTAMENTI CON:

Keith Haring dal 31 Ottobre 2014

Giotto dal 7 Novembre 2014

Antonio Canova dal 14 Novembre 2014

OGNI VENERDÌ IN EDICOLA A SOLO 6,90€



www.ilssole24ore.com/maestriddellarte

*L'opera si compone di 12 uscite. La natura dell'opera si presta ad essere oggetto di nuove serie che, se realizzate dall'editore, saranno comunicate nel rispetto della vigente normativa.

Finanziamenti. A novembre valore di riferimento giù dello 0,15%

Credito agevolato, i tassi scendono a quota 2,63%

Alessandro Spinelli

Ancora una diminuzione a novembre per il tasso di riferimento per il credito agevolato ad industria, commercio, artigianato, editoria, industria tessile e zone sinistrate del Vajont (settore industriale), la cui misura in vigore dal primo del mese si porta sul valore di 2,63% con un nuovo decremento dello 0,15% rispetto al 2,78% in vigore lo scorso settembre.

Viene così nuovamente stabilito il nuovo livello minimo assoluto del parametro; considerando la presente variazione si tratta del nono mese di diminuzione consecutiva che si registra nei valori dell'indicatore. Si rammenta che prima della serie di ribassi in corso il precedente limite minimo risaliva ai mesi di agosto e novembre del 2005, quando il valore del tasso di riferimento era al 3,95 per cento.

Si interrompe questo mese anche il periodo di stabilità per quanto riguarda il tasso di riferimento comunitario da applicare sulle operazioni di attualizzazione e ri-

valutazione per concessione di incentivi a favore delle imprese che perdurava dall'inizio dell'anno.

Il valore di questo indicatore resta, infatti, fissato dal primo novembre sul valore di 1,44% (0,44 tasso base maggiorato di 100 punti) con un decremento dello 0,09% rispetto al valore di 1,53% in vigore in precedenza.

Resta invece stabile il tasso di sconto comunitario dopo l'ultima variazione decisa dalla Bce, che ha diminuito il livello del tasso minimo di offerta sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema, con validità a partire dall'operazione con regolamento 10 settembre 2014, fissando il valore del parametro all'attuale 0,05% rispetto alla precedente misura dello 0,15% (-0,10%).

Si rileva una prosecuzione nella tendenza alla diminuzione nell'evoluzione dei valori dei rendimenti effettivi lordi dei titoli pubblici, avviatisi ormai da alcuni mesi. Il dato per settembre 2014 del Rendistato si fissa infatti all'1,679% rispetto all'1,838% fatto segnare ad agosto (-0,159%).

Per quanto concerne gli indicatori finanziari nazionali, si rafforza ad ottobre la tendenza alla diminuzione nell'evoluzione dei valori medi mensili dell'Euribor, che già aveva caratterizzato la parte iniziale dell'anno. Dopo una interruzione di un paio di mesi si registra, infatti, una nuova diminuzione rispetto ai valori già segnalati a settembre, anche se con variazioni sempre di entità piuttosto limitata; le misure medie mensili relative all'Euribor (Euro Interbank Offered Rate) tre mesi, tasso di riferimento per il mercato interbancario si attestano, infatti, sul valore di 0,082% a fronte del precedente 0,105%, con una variazione dello 0,023% per l'indicatore a base 360; sul valore di 0,083% a fronte dello 0,106%, con una analoga variazione dello 0,023% per l'indicatore a base 365.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

APPROFONDIMENTI ONLINE

L'osservatorio di novembre

www.ilssole24ore.com/norme

I riferimenti per alcuni settori

Valori in percentuale

Operazioni oltre 18 mesi	A	B	C	D
Annotazioni	Provvista	Commis.	Tasso	Var.
LEGGI 1760/28 - CREDITO AGRARIO DI ESERCIZIO				
Operazioni di durata superiore a 12 mesi	1,85	0,93	2,78	-0,10
LEGGI 1760/28; 153/75 - CREDITO AGRARIO DI MIGLIORAMENTO				
Contratti condizionati stipulati nel 2010	1,85	1,18	3,03	-0,10
Contratti definitivi stipulati nel 2010, relativi a contratti condizionati stipulati sino al 2009	1,85	1,18	3,03	-0,10
LEGGI 326/68 - CREDITO TURISTICO-ALBERGHIERO				
Operazioni di durata superiore a 18 mesi	1,85	0,98	2,83	-0,10
LEGGI 475/78; 865/74; 357/64; 326/88 - CREDITO FONDARIO-EDILIZIO				
Contratti condizionati stipulati nel 2010	1,85	0,88	2,73	-0,10
Contratti definitivi stipulati nel 2010, relativi a contratti condizionati stipulati sino al 2009	1,85	0,88	2,73	-0,10
LEGGI 949/52 - CREDITO ALL'ARTIGIANATO				
Operazioni di durata superiore ai 18 mesi	1,85	0,98	2,83	-0,10
LEGGI 234/78 - CREDITO NAVALE				
Variazione semestrale	2,25	0,93	3,18	0,00

Nota: A i valori del costo della provvista variano tutti i mesi pur restando uguali tra di loro, a eccezione del credito navale, la cui variazione è semestrale; B i valori restano costanti tutto l'anno; C i valori variano ogni mese salvo per il credito navale che ha variazione semestrale; D rispetto ai valori precedenti